



Città di Somma Lombardo

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

**Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 25.11.2013
Modificato con delibera di C.C. n. 17 del 23 marzo 2015**

Articolo 1	3
Oggetto del regolamento e presupposto dell'imposta	3
Articolo 2	3
Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari.....	3
Articolo 3	3
Misura dell'imposta.....	3
Articolo 4	4
Esenzioni	4
Articolo 5	4
Obblighi dei gestori delle strutture ricettive.....	4
Articolo 6	5
Versamento dell'imposta.....	5
Articolo 7	5
Controllo a accertamento dell'Imposta	5
Articolo 8	6
Sanzioni.....	6
Articolo 9	6
Riscossione coattiva	6
Articolo 10.....	6
Rimborsi	6
Articolo 11	7
Contenzioso	7
Articolo 12.....	7
Disposizioni transitorie finali	7

Articolo 1

Oggetto del regolamento e presupposto dell'imposta

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997 per disciplinare l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del D.Lgs n.23/2011.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto dell'imposta, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili in caso di inadempimento.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale a decorrere dall'esecutività della delibera di adozione del presente regolamento.
4. L'imposta è dovuta da ciascuna persona per ogni notte di pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva (alberghiera, extra-alberghiera, agriturismo, case per ferie, affitta camere, ecc...) ubicata nel territorio di Somma Lombardo.
5. Il relativo gettito è destinato per il finanziamento degli interventi previsti nel bilancio di previsione del comune di Somma Lombardo per il turismo, manutenzione, fruizione, la valorizzazione e il recupero dei beni culturali paesaggistici ed ambientali, nonché interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali e strutture ricettive pubbliche.
Il gettito dell'imposta di soggiorno può essere inoltre destinato a finanziare, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti ai Comuni, i seguenti interventi:
 - a) progetti di sviluppo degli itinerari turistici anche in ambito intercomunale
 - b) finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi sul territorio, anche utilizzando le strutture comunali, in collaborazione con la Regione e/o con altri enti e/o con associazioni e/o con privati.
 - c) investimenti per migliorare l'immagine, l'arredo, il decoro urbano e la qualità dell'accoglienza turistica della località.

Articolo 2

Soggetto passivo e assolvimento degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta di soggiorno è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui al precedente articolo 1) situate sul territorio comunale e non risulti iscritto all'anagrafe dei residenti del Comune di Somma Lombardo.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto e integrale versamento della stessa al Comune di Somma Lombardo.

Articolo 3

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta di soggiorno è stabilita annualmente con delibera della Giunta Comunale ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera f) del TUEL. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.
2. La misura dell'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e classificazione delle strutture ricettive in maniera che tenga conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi la misura è definita in rapporto alla loro classificazione a stelle.

3. Il Comune di Somma Lombardo comunica preventivamente, con tutti gli strumenti idonei, alle strutture ricettive le aliquote dell'imposta ed eventuali variazioni o decorrenze.

Articolo 4

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) I minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso le strutture pubbliche e private del territorio regionale fino ad un massimo di due, i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital e i soggetti che, a seguito del ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le predette strutture sanitarie e i relativi accompagnatori.
 - c) I soggetti che pernottano presso campeggi e Ostelli.
 - d) Gli studenti iscritti nelle scuole e Istituzioni di alta formazione in ambito regionale.
 - e) Il personale appartenente alle forze dell'ordine e/o forze armate e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che per ragioni di servizio soggiornano nelle strutture di cui all'articolo 1.
 - f) Le persone con disabilità più gli accompagnatori fino ad un massimo di due.
 - g) I volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.
 - h) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario.
 - i) Il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, contenente le generalità degli accompagnatori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera d), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato di una attestazione resa in base alle disposizioni di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni da cui risulti l'iscrizione alla scuola per l'anno in corso.

L'imposta è dovuta per un massimo di 15 giorni consecutivi di permanenza presso la struttura.

Articolo 5

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale sono tenuti a consentire ed agevolare l'assolvimento d'imposta da parte dei soggetti passivi, informando i propri ospiti relativamente all'applicazione, all'entità ed alle esenzioni dell'imposta di soggiorno mediante affissione di appositi cartelli predisposti e forniti dal comune ed hanno l'obbligo di rendicontare al Comune il relativo incasso.
2. A tal fine i gestori dichiarano al Comune di Somma Lombardo entro il giorno 20 di ogni mese successivo al trimestre solare di riferimento, il numero totale di coloro che hanno pernottato

presso la propria struttura nel corso del trimestre solare precedente distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti ai sensi del presente Regolamento, l'ammontare dell'imposta dovuta e incassata e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei contribuenti evasori ; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell'interessato, come prescritto dall'art. 24 comma 1 lettera a) del D. L.gs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo o a mezzo posta elettronica certificata e per via telematica mediante procedure informatiche definite dall'Amministrazione Comunale.
4. Il gestore dovrà conservare la relativa documentazione per 5 anni per poterla esibire a richiesta del Comune in occasione di eventuali controlli sulla corretta riscossione dell'imposta e sul suo integrale riversamento al Comune.
5. Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di agente contabile, è tenuto alla presentazione al Comune di Somma Lombardo del conto della gestione secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

Articolo 6

Versamento dell'Imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, entro il termine di ciascun soggiorno, corrispondono al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato l'importo complessivo dovuto a titolo di imposta di soggiorno.
2. Il gestore della struttura ricettiva provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, per il successivo versamento al Comune di Somma Lombardo. E' consentito il rilascio di una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli gruppi familiari.
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo d'imposta di soggiorno, entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
4. L'imposta è corrisposta dai gestori delle strutture ricettive e il relativo versamento potrà avvenire, indicando la causale, con versamento diretto presso la Tesoreria del Comune o con bonifico sul conto corrente del comune.

Articolo 7

Controllo e accertamento dell'Imposta

1. Il Comune di Somma Lombardo effettua il controllo sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di soggiorno, nonché sulla presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 5.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione o dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, da restituire compilati e firmati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 comma 161 e 162 della Legge 27/12/06 n. 296.

4. L'attività di accertamento sarà svolta dall'ufficio competente. Non si procederà all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di Euro 12,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta.

Articolo 8

Sanzioni

1. La violazione del presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative tributarie previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 n.471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta da parte del soggetto passivo si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e gli interessi calcolati secondo le norme in vigore ed all'art. 14 bis del vigente regolamento delle entrate, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano altresì, le disposizioni previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento da parte del gestore della struttura ricettiva, sia applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Per violazione dell'obbligo di informazione alla clientela prevista dall'art. 5 comma del presente regolamento si applica al gestore della struttura ricettiva la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a 500,00 Euro, ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui ai commi 2, 3 e 4, si applicano altresì, le disposizioni previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 10

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Somma Lombardo almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento ai fini della preventiva autorizzazione. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 5.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati o non risultino compensabili, può essere chiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, ai sensi e nei termini dettati dall'art. 1, comma 164 della Legge 27 dicembre 2006 n.296 (Legge finanziaria 2007).

3. Non si procede al rimborso d'ufficio dell'imposta per importi complessivi annui inferiori a Euro 12,00.

Articolo 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art.2 del decreto legislativo 31/12/92 n.546.

Articolo 12

Disposizioni transitorie finali

1. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni maggiormente rappresentative delle strutture ricettive.
2. Ai sensi dell'art. 52 comma 2 D.Lgs n. 446/97 nonché dell'art.13 comma 15 del DL n. 202/11, convertito in Legge n.214/11, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della finanza locale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni vigenti e a quelle che saranno emesse in ordine all'imposta in questione ed ai tributi in generale.